


Assicurazione di macchine

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e
Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Basta telefonare!
Siamo sempre
a vostra disposizione.

Help Point
0800 80 80 80

Dall' Estero
+41 44 628 98 98

Indice

Art.	Pagina	Art.	Pagina		
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA	3	13	Obblighi in caso di sinistro	7	
Condizioni generali d'assicurazione (CGA)	4	14	Procedura peritale	7	
Edizione 01/2018		15	Pagamento dell'indennità	7	
1	Oggetti e spese assicurati	4	16	Disdetta in caso di sinistro	7
2	Rischi e danni assicurati	4	17	Pretese di risarcimento verso terzi	7
3	Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione	4	18	Prescrizione e perenzione	7
4	Somme di assicurazione	4	19	Comunicazioni e gerenza del contratto	7
5	Prestazioni di Zurich	5	20	Foro	7
6	Sottoassicurazione	5	21	Retribuzione Broker	7
7	Franchigia	5	22	Diritto applicabile	7
8	Validità territoriale	6	Definizioni	8	
9	Inizio e fine dell'assicurazione	6			
10	Prescrizioni di sicurezza	6			
11	Premi	6			
12	Aggravamento e diminuzione del rischio	6			

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art.3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni contenute nella LCA.

Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurich Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurich. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al verificarsi del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla stipulazione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- Cambiamenti del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- Accertamento dei fatti: in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- Sinistro: il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza.

Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art.3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può recedere dal contratto:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto:

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato sollecitato a effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?

Zurich elabora dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nel disbrigo contrattuale, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Art. 1

Oggetti e spese assicurati

1.1

Sono assicurati gli oggetti e le spese dichiarati nella polizza, inclusi i supporti di dati e i sistemi operativi contenutivi e installati in modo fisso, nonché le spese menzionate.

Gli altri supporti di dati, dati e programmi (in particolare i programmi installati) non sono considerati oggetti assicurati.

1.2

Se singoli oggetti assicurati vengono sostituiti da oggetti nuovi, la copertura assicurativa passa agli oggetti nuovi con le relative somme di assicurazione stabilite nel contratto. Il contraente comunica a Zurich qualsiasi cambiamento nell'elenco degli oggetti assicurati, al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione. Sono riservate le disposizioni per il cambiamento di proprietario delle presenti condizioni generali.

1.3

Sono inoltre assicurate le spese di sgombero, di recupero e i lavori edili necessari in seguito a un danno assicurato, fino all'importo definito al punto «Prestazioni di Zurich».

1.4

In base a convenzione speciale possono essere stipulate assicurazioni complementari regolate sulla base di condizioni complementari e menzionate nel contratto.

1.5

Non sono assicurate le sostanze per l'azionamento delle macchine, le resine scambiatrici di ioni, l'elettrolita, i filtri, i catalizzatori come pure gli elementi refrigeranti e riscaldanti.

Art. 2

Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danneggiamenti o le distruzioni che sopraggiungono in modo imprevisto e repentino, in particolare in seguito a

- manipolazione errata, incapacità, negligenza, azioni dannose intenzionali di persone estranee o appartenenti all'esercizio;
- collisione, urto, capovolgimento, caduta, affondamento;
- difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione;
- corto circuito, sovracorrente o sovratensione;
- sovraccarico o sovra velocità, depressione;
- mancanza d'acqua, colpi d'ariete;
- lubrificazione inadeguata od insufficiente;
- oggetti estranei;
- disfunzione di impianti di misura, regolazione o sicurezza;
- vento ed uragano.

Art. 3

Restrizioni dell'estensione dell'assicurazione

Non sono assicurati

3.1

i danni e le perdite che subentrano in seguito a:

- a incendio, fumo, fulmine, esplosione (inclusi i danni consecutivi ad operazioni di spegnimento e di salvataggio), alla caduta ed all'atterraggio di fortuna di aerei e veicoli spaziali o di parti di essi;
- forze della natura quali piene, inondazioni, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti o cedimenti di terreno;
- furto compiuto o rapina.

3.2

i danni che sono la conseguenza diretta

- di influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, putredine o
- di accumulazione eccessiva di ruggine, fango o incrostazioni e altre sedimentazioni o
- di un evento di impulsi elettromagnetici (EMP) di grandi dimensioni (più di un'operazione in questione) - come tempesta solare o a causa di cambiamenti di strutture atomiche.

Se però tali eventi provocano il danneggiamento o la distruzione di oggetti assicurati in seguito all'azione di una forza esterna e violenta in modo imprevisto e repentino, i danni consecutivi sono assicurati.

3.3

i danni per i quali sono responsabili, per legge o per contratto, il fabbricante o il venditore, la ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della manutenzione.

3.4

le alterazioni o la perdita dei sistemi operativi che non sono la conseguenza diretta del danneggiamento, della distruzione o della perdita del supporto di dati su cui è memorizzato il sistema operativo (p. es. causati da un virus informatico).

3.5

i danni risultanti da prove ed esperimenti durante i quali la resistenza normale di un oggetto assicurato viene oltrepassata e dei quali il contraente, il suo rappresentante o la direzione dell'azienda responsabile era o avrebbe dovuto essere a conoscenza.

3.6

le perdite riconducibili ad appropriazione indebita come pure la semplice perdita o lo smarrimento.

3.7

i danni dovuti a traboccamento o deflusso di acque accumulate con un contenuto di più di 500'000m³.

3.8

i danni in caso di eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e in seguito alle misure prese per reprimerli, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare, a meno che il contraente possa provare che il danno non sia riconducibile a uno degli eventi menzionati.

3.9

Non sono assicurati i danni di qualsiasi tipo, senza tener conto di cause concomitanti riconducibili direttamente o indirettamente ad atti terroristici.

È considerata terrorismo ogni azione violenta o minaccia di violenza perpetrata per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etici, ideologici o simili. L'azione violenta e la minaccia di violenza vengono attuate per seminare paura o terrore fra la popolazione o parte della popolazione o per influenzare un governo, un'istituzione statale o un'organizzazione internazionale.

I disordini interni non vanno ritenuti atti di terrorismo. Sono considerati disordini interni violenze contro persone o oggetti in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti nonché i saccheggi in relazione con essi.

Art. 4

Somme di assicurazione

4.1

La somma di assicurazione definita nel contratto funge da base per il calcolo dei premi.

La somma di assicurazione costituisce il limite dell'indennità per ogni caso di sinistro e per cosa assicurata più le spese di sgombero, di recupero e per i lavori edili oltre ai spese in caso di assicurazione complementare concordate.

Gli indennizzi non comportano una riduzione della somma di assicurazione. Per ogni indennità versata Zurich ha tuttavia diritto a un premio complementare pari al massimo a un premio annuo.

4.2

La somma di assicurazione per il singolo oggetto deve corrispondere al valore di un medesimo oggetto nuovo (valore a nuovo), comprese le spese di dogana, trasporto, montaggio e tutte le altre spese supplementari (assicurazione al valore totale).

Per la determinazione della somma di assicurazione non vanno detratti né i ribassi né le altre riduzioni accordate sul prezzo.

4.3

Le somme di assicurazione per le assicurazioni complementari sono stabilite a primo rischio, salvo se è convenuto il valore totale.

4.4

Salvo convenzione contraria, la somma di assicurazione per il singolo oggetto è adattata annualmente, alla scadenza del premio, all'evoluzione dei prezzi e il premio è ricalcolato in funzione di questa nuova somma di assicurazione. Per l'adattamento della somma è determinante il tasso di rincaro riscontrato il 30 giugno nel campo dell'industria metallurgica e meccanica. Questo tasso è calcolato in base a una formula approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private ed è valevole per il successivo anno civile.

4.5

Le assicurazioni complementari con somme di assicurazione stipulate a primo rischio non vengono adattate automaticamente.

Art. 5

Prestazioni di Zurich

5.1

Zurich risarcisce:

- in caso di danno parziale le spese per il ripristino dell'oggetto danneggiato allo stato immediatamente prima del sinistro, incluse le spese di dogana, trasporto, smontaggio e rimontaggio, come pure tutte le altre spese supplementari comprese nella somma di assicurazione sulla base delle fatture da presentare, oppure
- in caso di danno totale il valore attuale dell'oggetto assicurato immediatamente prima del sinistro. Un danno totale sussiste quando l'importo per il ripristino è superiore al valore attuale o l'oggetto assicurato non può più essere ripristinato;
- per convenzione speciale, sia in caso di danno parziale che di danno totale, per al massimo la durata indicata nel contratto dalla prima messa in esercizio della cosa nuova, i costi di riparazione o nuovo acquisto superiore al valore attuale, al massimo il valore a nuovo al giorno del sinistro. Le cose con copertura al valore a nuovo sono indicate nel contratto alla voce «prestazioni». Allo scadere della copertura al valore a nuovo, per la cosa assicurata viene indennizzato il valore attuale, in caso di danno totale la valore venale maggiorato secondo condizione complementare. Restano salvi gli ammortamenti ai sensi delle condizioni particolari e complementari, ad es. per avvolgimenti e funi metalliche;
- le spese di sgombero, di recupero e per lavori edili fino a concorrenza del 10% della somma di assicurazione per l'oggetto assicurato;

- le spese nell'ambito delle assicurazioni complementari convenute;
- le spese per riparazioni immediate, come riparazioni provvisorie, trasporti speciali o lavoro straordinario vengono risarciti soltanto se concordati nel contratto o se eseguiti con il consenso scritto di Zurich;
- le prestazioni nell'ambito delle presenti condizioni per cucchie, elevatori a tazza, pale, benne prensili, pneumatici, rulli e cingoli sono corrisposte solo se il danneggiamento, la distruzione o la perdita sono in correlazione con un sinistro coperto ad altre parti dell'oggetto assicurato.
- le prestazioni per danni a una sorgente di luce e radiazione (come ad es. lampade per videoproiettori, lampadine per lavagne luminose, sorgenti laser e di raggi X) vengono erogate solo quando il danno si verifica sulla cosa assicurata in occasione di un evento coperto.

5.2

Non vengono risarciti:

- le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di manutenzione eseguiti in relazione al ripristino;
- un eventuale deprezzamento risultante dal ripristino.

5.3

Sono dedotti dalle spese per il sinistro:

- un plusvalore risultante dal ripristino, p. es. in seguito a un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, di manutenzione o su quelle inerenti ai pezzi di ricambio, oppure in seguito a un prolungamento della durata tecnica di un oggetto;
- il valore di eventuali resti.

5.4

Zurich si riserva il diritto di versare un'indennità in natura.

Art. 6

Sottoassicurazione

6.1

Se la somma di assicurazione convenuta per un oggetto è inferiore al valore a nuovo riscontrato il giorno del sinistro, incluse le spese di dogana, trasporto, montaggio e tutte le altre spese supplementari, Zurich risarcisce il sinistro solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e questo valore a nuovo (sottoassicurazione).

6.2

Zurich rinuncia in caso di sinistro alla sottoassicurazione, se la somma di assicurazione per il singolo oggetto al momento della stipulazione dell'adattamento automatico corrispondeva al valore a nuovo e se, al rinnovo di un tale contratto alle medesime condizioni, ciò è stato di nuovo convenuto.

6.3

Per le assicurazioni complementari con somme di assicurazione a primo rischio, non sarà fatta valere nessuna sottoassicurazione.

Art. 7

Franchigia

Dall'indennità calcolata è dedotto l'importo di franchigia convenuto. Se uno stesso evento coinvolge più oggetti o spese, la franchigia è fatta valere una volta sola. Se le franchigie differiscono, verrà dedotto l'importo più elevato.

In caso di perdite dovute a furto all'estero, la franchigia ammonta al 20%, tuttavia almeno all'importo concordato nel contratto.

Art. 8

Validità territoriale

L'assicurazione vale:

- per gli oggetti definiti come «assicurati al luogo di stazionamento» in tutte le sedi dell'azienda assicurata (area dell'azienda) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- per oggetti definiti come «assicurati in circolazione» in tutta la Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle relative zone di frontiera. Gli oggetti definiti come «assicurati in circolazione» sono designati nel contratto.

Art. 9

Inizio e fine dell'assicurazione

9.1

L'assicurazione inizia alla data stabilita nel contratto, per gli oggetti assicurati al luogo di stazionamento però, al più presto quando questi sono stazionati al luogo d'assicurazione e sono pronti all'esercizio.

Un oggetto è considerato pronto all'esercizio quando, dopo l'esame di funzionamento e - per quanto previsto - dopo il periodo di prova, esso è atto al lavoro.

9.2

Se non vengono disdetti per iscritto tre mesi prima o al momento della scadenza, i contratti della durata di uno o più anni sono rinnovati tacitamente di anno in anno.

Art. 10

Prescrizioni di sicurezza

10.1

Se un oggetto assicurato colpito da un sinistro non è conforme alle regole d'esercizio approvate dalla tecnica, quest'oggetto deve essere rimesso in esercizio solo dopo il ripristino definitivo e quando il funzionamento normale dello stesso è garantito.

10.2

I difetti che sono o che dovrebbero essere noti al contraente, al suo rappresentante oppure alla direzione responsabile dell'esercizio e che potrebbero provocare un sinistro, devono essere eliminati o fatti eliminare tempestivamente a proprie spese.

10.3

Se il contraente, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio violano in maniera le prescrizioni di sicurezza menzionate o quelle stabilite dalla legislazione, dal fabbricante, dal venditore oppure da Zurich, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

Art. 11

Premi

11.1

I premi sono pagabili alla ricezione della nota di premio da parte del contraente risp. alla data indicata nel contratto o sulla nota di premio. Se è stato convenuto il pagamento rateale, le rate non ancora pagate per il periodo di assicurazione in corso sono differite.

11.2

Se è convenuto il pagamento rateale del premio, devono essere versate le relative spese; il pagamento delle rate non ancora scadute s'intende differito. Le spese per il pagamento rateale del premio non è parte integrante del premio. Alla scadenza principale, Zurich ha la facoltà di adeguare tale tassa. Il contraente ha il diritto di modificare la modalità di pagamento secondo il suo desiderio. Per essere valida, la relativa notifica deve essere pervenuta a Zurich al più tardi alla data di scadenza del rispettivo premio.

11.3

Se il contraente non fa fronte entro 30 giorni ai suoi obblighi, egli viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di Zurich è sospeso a datare dalla scadenza del termine di diffida sino a quando siano pagati completamente premio e spese.

11.4

Zurich può richiedere l'adeguamento dei premi, franchigie o le condizioni di assicurazione a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A questo scopo Zurich deve comunicare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione.

Il contraente ha allora il diritto di disdire il contratto in relazione alla parte interessata dalla modifica o nella sua interezza per la fine dell'anno di assicurazione in corso.

Se il contraente fa uso di questa, il contratto scade nella misura determinata da lui alla fine dell'anno assicurativo.

Per essere valida, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi all'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

Omissione della cessazione dall'assicurato è considerato come un consenso per l'adattamento del contratto.

E non stato nessun diritto di disdetta in caso di cambiamenti delle condizioni del contratto a favore del contraente dell'assicurazione o adattamento dei prelievi legali (es. bollo federale).

11.5

Se il presente contratto viene sciolto prima della scadenza dell'anno assicurativo, Zurich rimborsa il premio pagato per l'anno assicurativo non decorso e rinuncia alle rate eventualmente scadenti in seguito.

La regolamentazione di cui al capoverso precedente non si applica nei seguenti casi:

- Se il contratto è stato disdetto in seguito al venir meno del rischio (danno totale);
- se, in caso di danno parziale, il contraente recede dal contratto entro un anno dalla stipula.

La compensazione con altre pretese di Zurich da questo contratto rimane riservata.

Art. 12

Aggravamento e diminuzione del rischio

12.1

Ogni modifica di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti hanno determinato l'estensione alla conclusione del contratto, deve essere notificata immediatamente per iscritto a Zurich.

12.2

In caso di aggravamento del rischio, Zurich può esigere, per la rimanente durata del contratto, l'aumento di premio corrispondente o rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica, con il preavviso di 4 settimane. Il medesimo diritto di disdetta spetta al contraente se le parti non possono accordarsi sull'aumento del premio. In ogni modo, Zurich ha diritto all'aumento di premio secondo tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

12.3

In caso di diminuzione del rischio, i premi sono ridotti in proporzione.

Art. 13 Obblighi in caso di sinistro

13.1

Al verificarsi di un evento assicurato, il contraente o l'avevte diritto è tenuto a:

- informare immediatamente Zurich, se possibile prima di qualsiasi modifica e prima dell'inizio del ripristino;
- formulare le pretese di risarcimento per iscritto indicando la causa, l'ammontare e le circostanze esatte del sinistro e permettere a Zurich di fare ogni inchiesta utile a questo effetto;
- fare tutto il possibile per conservare e salvare gli oggetti assicurati e per limitare il danno, uniformandosi in ciò alle istruzioni di Zurich;
- tenere a disposizione di Zurich i pezzi danneggiati.

13.2

In caso di furto compiuto o rapina il contraente o l'avevte diritto è tenuto ad avvisare immediatamente la polizia, proporre un'inchiesta ufficiale e avvisare Zurich se vengono recuperati oggetti rubati oppure se riceve notizie al riguardo.

13.3

Nell'assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra il contraente e Zurich.

13.4

Se il contraente, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio viola in maniera colposa questi obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sull'entità del danno.

Art. 14 Procedura peritale

14.1

Ambedue le parti possono esigere l'applicazione della procedura peritale. Ognuna delle parti nomina un perito e questi due designano un arbitro prima di iniziare l'accertamento del danno.

14.2

I periti accertano la causa, l'ammontare e le circostanze del danno e determinano il valore a nuovo e quello attuale immediatamente prima del sinistro dell'oggetto colpito. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali.

14.3

Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi, deve presentarne la prova.

14.4

Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

Art. 15 Pagamento dell'indennità

15.1

L'indennità è esigibile 30 giorni a partire dal momento in cui Zurich ha ricevuto le indicazioni necessarie per la determinazione del danno e del suo obbligo di prestazione. Quale acconto si potrà esigere l'importo minimo che dovrà essere pagato in base alle risultanze 30 giorni dalla data di sinistro.

15.2

L'esigibilità non è data in particolare:

- fintantoché esistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avevte diritto;
- se in seguito al sinistro viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro il contraente o l'avevte diritto non è terminata.

Art. 16 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale si deve fornire un risarcimento, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo che è venuto a conoscenza dell'avvenuto pagamento, Zurich al più tardi al momento del pagamento del risarcimento.

Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura cessa 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.

Art. 17 Pretese di risarcimento verso terzi

Le pretese che il contraente o l'avevte diritto può fare valere contro terzi passano a Zurich sino a concorrenza dell'indennità corrisposta.

Art. 18 Prescrizione e perenzione

18.1

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal sopravvento del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

18.2

Le pretese d'indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria nei 2 anni susseguenti il sinistro si estinguono.

Art. 19 Comunicazioni e gerenza del contratto

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate per iscritto a Zurich oppure all'agenzia competente. Per l'osservazione di eventuali termini, vale la data di ricezione da parte del destinatario.

Art. 20 Foro

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avevte diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo, quale Sede principale di Zurich;
- la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avevte diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

Art. 21 Retribuzione Broker

Nell'ipotesi in cui relativamente alla conclusione o all'amministrazione del presente contratto d'assicurazione, la tutela degli interessi del contraente spetti ad un terzo, ad es. ad un broker, è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.

Art. 22 Diritto applicabile

Il presente contratto e tutte le domande, pretese o controversie che possono derivare dal presente contratto o insorgere in relazione ad esso, in particolare anche per quanto concerne nascita, validità e interpretazione, sottostanno al diritto svizzero escludendo qualsiasi diritto dei conflitti di legge.

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein vigono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (VersVG).

Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono al presente contratto e sono – se non stabilito diversamente – definitive.

Spese di sgombero

Per spese di sgombero s'intendono le spese necessarie per lo sgombero dei resti degli oggetti assicurati sul luogo del sinistro, il loro trasporto fino al deposito idoneo più vicino, nonché per il deposito e lo smaltimento.

Non sono assicurate le spese per il trattamento di aria, acqua e terreno (fauna e flora comprese), anche nel caso in cui siano stati mischiati o coperti con gli oggetti assicurati.

Spese di recupero

Per spese di recupero s'intendono le spese per riportare gli oggetti assicurati al posto dove si trovavano prima dell'insorgere del sinistro.

Lavori edili

Per spese legate a lavori edili s'intendono i costi per i lavori di sterro e di costruzione necessari per accertare o riparare un danno a un oggetto assicurato, ad es. le spese di scoprimento per ricostruire edifici o parti di essi, se sono di proprietà del contraente (ad es. immobili di proprietà o in locazione) e se vengono danneggiati o distrutti in seguito a un danno coperto a un oggetto assicurato.

Valore a nuovo

È considerato valore a nuovo:

- il prezzo di listino valido; se l'oggetto assicurato non figura più nel listino prezzi, è determinante l'ultimo prezzo di listino adattato alla relativa evoluzione dei prezzi;
- il prezzo d'acquisto o di consegna, adattato alla relativa evoluzione dei prezzi, se per l'oggetto non esisteva alcun prezzo di listino;
- il totale delle spese necessarie per la fabbricazione dell'oggetto con la stessa costruzione, se non è possibile stabilire né un prezzo di listino né un prezzo d'acquisto né un prezzo di consegna.

Valore attuale

È determinante il valore a nuovo meno un deprezzamento (ammortamento) equivalente alla durata tecnica dell'oggetto assicurato, tenendo conto del tipo di impiego dello stesso.

Primo rischio

È possibile scegliere liberamente la somma di assicurazione.

Il danno è risarcito soltanto fino all'ammontare della somma di assicurazione concordata, senza tenere conto della sottoassicurazione.

Luogo d'assicurazione

Il luogo d'assicurazione comprende tutte le sedi e succursali dell'azienda in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non è assicurato il trasporto tra una sede e l'altra.

Furto con scasso e rapina

Per furto con scasso si intende:

- furto o tentativo di furto, perpetrato da autori che si sono introdotti con la forza in un edificio o in un locale e hanno forzato dei contenitori chiusi che si trovano in essi
- furto o tentativo di furto con le chiavi o con il codice sottratti durante lo scasso o la rapina;

Per rapina si intende il furto perpetrato con violenza o minaccia per l'incolumità fisica e la vita del contraente, dei suoi lavoratori e delle persone che vivono con lui, nonché il furto avvenuto una volta rese le persone succitate incapaci a opporre resistenza.